Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 143

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 22 giugno 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma; Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1937

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 143 DEL 22 GIUGNO 1937-XV:

LEGGE 7 giugno 1937-XV, n. 873.
Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938.

LEGGE 7 giugno 1937-XV, n. 874.
Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938.

LEGGE 7 giugno 1937-XV, n. 875.
Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938.

REGIO DECRETO 10 giugno 1937-XV, n. 876.
Programmi di esame per gli Istituti di istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 7 giugno 1937-XV, n. 864.
Conversione in legge del R. decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1879, concernente la sospensione temporanea dell'applicazione degli articoli 1 e 2 della legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1231, riguardanti l'elevamento dei minimi imponibili e le relative detrazioni agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1879, concernente la sospensione temporanea dell'applicazione degli articoli 1 e 2 della legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1231, riguardanti l'elevamento dei minimi imponibili e le relative detrazioni agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 7 giugno 1937-XV, n. 865.
Aumento degli onorari e dei diritti spettanti agli avvocati, ai procuratori, agli esercenti il patrocinio legale ed ai notai.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La riduzione degli onorari e dei diritti spettanti agli avvocati, ai procuratori ed agli esercenti il patrocinio legale davanti ai pretori ed ai conciliatori, preveduta nell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1179, secondo le modificazioni apportate dalla legge 4 aprile 1935, n. 466, è stabilita nella misura del 17 per cento.

Art. 2.

Gli onorari proporzionali al valore per gli originali degli atti ricevuti o autenticati dai notai e per le copie relative ed altresì gli onorari per i protesti cambiari sono assoggettati alla riduzione del 10 per cento in sostituzione di quella stabilita con l'art. 2 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1179, secondo le modificazioni apportate dalla legge 4 aprile 1935, n. 466.

Art. 3.

I redditi minimi garentiti ai notari, a termini del R. decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono assoggettati, a decorrere dal 1° gennaio 1937, alla riduzione del 6 per cento in sostituzione di quella stabilita con l'art. 3 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1179, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 466.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 aprile 1937-XV, n. 866.
Norme per le promozioni a scelta degli ufficiali della Regia aeronautica durante l'anno 1937-XV.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, sul reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica, con le successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 19 dicembre 1935, n. 2182;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli ufficiali di qualsiasi grado della Regia aeronautica, compresi nei limiti di anzianità per la iscrizione sui quadri per l'avanzamento a scelta (previo esame facoltativo) per l'anno 1937, e che — all'atto di entrata in vigore del presente decreto — siano stati riconosciuti ammissibili agli esami stessi, e per comprovate esigenze di servizio siano impossibilitati a sostenere tempestivamente tutti o parte degli esami, potranno essere chiamati a sessioni suppletive, ed in caso di esito favorevole e di giudizio positivo delle autorità gerarchiche e della commissione superiore di avanzamento, potranno ottenere la promozione od essere considerati promossi a tale titolo con la stessa anzianità assoluta e relativa che sarebbe loro stata assegnata qualora avessero tempestivamente sostenuto gli esami.

Le eventuali promozioni a scelta che venissero effettuate nell'anno 1937, per gli ufficiali che abbiano già maturato il titolo, si intenderanno, in conseguenza, disposte, se del caso, con riserva di anzianità assoluta e relativa.

Art. 2.

Le eventuali retrodatazioni di anzianità di cui al precedente articolo, non comportano corresponsione retroattiva di assegni.

Inoltre le promozioni da conferire sono sempre subordinate all'esistenza delle vacanze nel grado superiore ed al possesso del requisito della permanenza minima prescritta nei vari gradi e nei reparti d'impiego.

Il presente decreto entra in vigore dal 1° gennaio 1937 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 386, foglio 89. — MANCINI

REGIO DECRETO 25 gennaio 1937-XV, n. 867.

Temporanea esenzione dal dazio doganale d'importazione nell'Africa Orientale Italiana di macchinari destinati alle industrie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1909, n. 845, che approva la raccolta degli atti dell'Autorità pubblica anteriori alla promulgazione della legge 24 maggio 1903, n. 205, in vigore nella Colonia Eritrea, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 12 agosto 1911, n. 1030, che approva l'ordinamento doganale della Somalia Italiana;

Visto il R. decreto 4 ottobre 1934-XII, n. 1821, che approva la tariffa dei dazi doganali della Somalia Italiana, modificato col R. decreto 19 dicembre 1935-XIV, n. 2475;

Vista la legge 6 gennaio 1928-VI, n. 3425, che approva fra l'altro la convenzione firmata a Saint-Germain-en Laye il 10 settembre 1919, fra l'Italia ed altri Stati, relativa alla revisione dell'Atto generale di Berlino del 26 febbraio 1885, e dell'Atto generale e della dichiarazione di Bruxelles del 2 luglio 1890;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore del presente decreto è concessa nell'Africa Orientale Italiana l'esenzione dal dazio doganale d'importazione alle macchine e loro parti, agli accessori, agli attrezzi ed agli utensili, di origine italiana, destinati agli stabilimenti industriali di nuovo impianto od all'ampliamento di quelli già esistenti, o destinati alle imprese per l'esecuzione di opere pubbliche ad esse affidate.

L'esenzione predetta può essere autorizzata dal Ministro per le colonie d'intesa con il Ministro per le corporazioni e con il Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute per i prodotti di origine estera quando si tratti di macchine e loro parti, di accessori, di attrezzi e di utensili che non possono essere forniti dall'industria nazionale, fatta eccezione per i materiali stessi destinati agli stabilimenti industriali esistenti o da impiantare nei territori compresi, ai sensi della Convenzione citata nelle premesse, nel bacino convenzionale del Congo, per i quali l'esenzione è concessa qualunque ne sia l'origine e la provenienza.

Art. 2.

Le merci importate in esenzione doganale per effetto del l'art. 1 del presente decreto alle quali venga data una destinazione diversa, sono considerate in contrabbando.

Art. 3.

Con decreto del Governatore generale dell'Africa Orientale Italiana saranno emanate le norme per l'applicazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 386, foglio 84. — **MANCINI.**

REGIO DECRETO 8 aprile 1937-XV, n. 868.
Estensione alla Libia della legge 22 febbraio 1934-XII, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;
Vista la legge 22 febbraio 1934-XII, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale;
Udito il Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estese alla Libia, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 22 febbraio 1934-XII, n. 370, per il riposo domenicale e settimanale.

Art. 2.

Le attribuzioni che, in base alla citata legge, sono esercitate nel Regno dal Ministero delle corporazioni e dall'Ispettorato corporativo, spettano, in Libia, al Governo della colonia, con facoltà di delegare ai Commissariati provinciali competenti per territorio quelle esercitate dall'Ispettorato corporativo.
Le attribuzioni che, in base alla stessa legge, sono esercitate nel Regno dalle Corporazioni e dai prefetti, spettano in Libia, rispettivamente, alle sezioni competenti dei Consigli coloniali dell'economia corporativa ed ai commissari generali.

Art. 3.

Il Governatore generale è autorizzato ad emanare, con proprio decreto, le norme per l'applicazione del presente decreto in armonia con le condizioni ed esigenze locali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 386, foglio 83. — MANCINI.

REGIO DECRETO 8 aprile 1937-XV, n. 869.
Modificazione dello statuto della Cassa scolastica della Regia scuola secondaria di avviamento professionale « Carlo Stuparich » di Lussinpiccolo.

N. 869. R. decreto 8 aprile 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene modificato lo statuto della Cassa scolastica della Regia scuola secondaria di avviamento professionale « Carlo Stuparich » di Lussinpiccolo.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 3 aprile 1937-XV, n. 870.
Autorizzazione al Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Ancona ad acquistare un appezzamento di terreno.

N. 870. R. decreto 3 aprile 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, il Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Ancona viene autorizzato ad acquistare dal Collegio-convitto Campana un appezzamento di terreno del valore complessivo di L. 39.000, allo scopo di favorire l'istituzione in Osimo di una sezione dell'Istituto di cerealicoltura di Bologna.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 19 aprile 1937-XV, n. 871.
Autorizzazione alla Regia scuola tecnica industriale « Carlo Rizzarda » di Feltre ad accettare un legato.

N. 871. R. decreto 19 aprile 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia scuola tecnica industriale « Carlo Rizzarda » di Feltre viene autorizzata ad accettare il legato di L. 40.000 disposto in suo favore dal cav. Carlo Rizzarda allo scopo di istituire con gli interessi annuali uno o più premi da conferirsi ai migliori allievi e viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 19 aprile 1937-XV, n. 872.
Autorizzazione al Regio istituto tecnico e commerciale e per geometri « Leardi » di Casale Monferrato ad accettare una somma per l'istituzione di una borsa di studio.

N. 872. R. decreto 19 aprile 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Regio istituto tecnico commerciale e per geometri « Leardi » di Casale Monferrato viene autorizzato ad accettare la somma di L. 11.000 in titoli di consolidato 5 %, per l'istituzione di una borsa di studio da intitolarsi « Borsa di studio Edoardo Aichino » e da conferirsi all'alunno più bisognoso, che abbia superato nella prima sessione gli esami di ammissione al corso superiore con una media generale non inferiore ai sette decimi, e viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1937 - Anno XV

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 1° aprile 1937-XV.
Norme per i pagamenti derivanti dagli scambi commerciali tra l'Italia e la Cecoslovacchia.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE
PER GLI AFFARI ESTERI
PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
PER LE CORPORAZIONI E PER LE COLONIE

Visti i Regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849, e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merci con alcuni Paesi esteri;
Visto il R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934, recante norme che regolano le operazioni di cambi e divise;
Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, che sancisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni;
Visto il decreto Ministeriale 16 febbraio 1935, che prescrive la licenza del Ministro per le finanze per l'importazione di alcune merci;
Visto il decreto Ministeriale 1° marzo 1935, concernente l'importazione di merci in compensazione;
Visto il decreto Ministeriale 23 marzo 1935, concernente il regolamento dei pagamenti relativi agli scambi commerciali fra l'Italia e la Cecoslovacchia;
Visto il decreto Ministeriale 20 novembre 1935, relativo al pagamento di merci importate originarie e provenienti da Paesi che abbiano adottato misure restrittive nei riguardi dei pagamenti di merci originarie e provenienti dall'Italia, suoi Possedimenti e Colonie;
Visto il decreto Ministeriale 31 agosto 1936, concernente il regolamento dei pagamenti relativi agli scambi commerciali tra l'Italia e la Cecoslovacchia;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni del decreto Ministeriale 31 agosto 1936, relative al regolamento degli scambi commerciali tra l'Italia e la Cecoslovacchia, potranno anche estendersi, previo accordo tra l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero e la Banca nazionale cecoslovacca, al regolamento di speciali partite debitorie, ivi comprese le importazioni di merci originarie e provenienti dalla Cecoslovacchia nelle Colonie e Possedimenti italiani.

Art. 2.

Contrariamente a quanto disposto dall'art. 10 del decreto Ministeriale del 31 agosto 1936, non saranno ammesse, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto, operazioni di compensazione privata di merci originarie dall'Italia e dalla Cecoslovacchia.
Le operazioni già approvate ed in corso di esecuzione al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, potranno essere perfezionate, purchè il regolamento relativo abbia luogo tramite clearing.

Art. 3.

Il presente decreto ha vigore dal 1° aprile 1937-XV.

Roma, addì 1° aprile 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

Il Ministro per la grazia e la giustizia:
SOLMI.

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI.

Il Ministro per le colonie:
LESSONA.

(2022)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 5 giugno 1937-XV.
Nomina dell'ing. dott. Rocca Agostino a membro della Corporazione della metallurgia e della meccanica.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 9 giugno 1934-XII, che costituisce la Corporazione della metallurgia e della meccanica;
Visto il proprio decreto 5 giugno 1937-XV, con il quale l'ingegnere Cesare Sacerdoti, membro della detta Corporazione, cessa dal rappresentare i datori di lavoro per l'industria della costruzione di macchine ed apparecchi per usi industriale ed agricolo ed assume nella Corporazione stessa la rappresentanza dei datori di lavoro per l'industria della costruzione di mezzi di trasporto;
Vista la designazione della Confederazione fascista degli industriali per la nomina del dott. ing. Agostino Rocca a membro della Corporazione della metallurgia e della meccanica quale rappresentante dei datori di lavoro per l'industria della costruzione di macchine ed apparecchi per uso industriale ed agricolo in sostituzione dell'ing. Cesare Sacerdoti;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il dott. ing. Agostino Rocca, è nominato membro della Corporazione della metallurgia e della meccanica, quale rappresentante dei datori di lavoro per l'industria della costruzione di macchine ed apparecchi per uso industriale ed agricolo in sostituzione dell'ing. Cesare Sacerdoti.

Roma, addì 5 giugno 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(1991)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 5 giugno 1937-XV.
Nomina del prof. Aulo Marchi a membro della Corporazione della zootecnia e della pesca.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 29 maggio 1934-XII che costituisce la Corporazione della zootecnia e della pesca;
Visto il proprio decreto 8 marzo 1937-XV, con il quale l'avvocato Odoardo Censi, è stato nominato membro della Corporazione suddetta in rappresentanza dei lavoratori per la praticoltura del bestiame e della selvaggina;
Visto il proprio decreto 9 febbraio 1937-XV, con il quale il prof. Aulo Marchi è stato nominato membro della Corporazione della orto-floro-frutticoltura in rappresentanza dei lavoratori per la orto-floro-frutticoltura;
Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura per la nomina del prof. Aulo Marchi a membro della Corporazione della zootecnia e della pesca in sostituzione dell'avv. Censi da nominarsi al posto del professore Aulo Marchi;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il prof. Aulo Marchi, membro della Corporazione della orto-floro-frutticoltura cessa da tale carica ed è nominato membro della Corporazione della zootecnia e della pesca quale rappresentante dei lavoratori per la praticoltura e l'allevamento del bestiame e della selvaggina in sostituzione dell'avv. Edoardo Censi.

Roma, addì 5 giugno 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(1992)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 5 giugno 1937-XV.
Nomina del sig. Agostino Camanni a membro della Corporazione del vetro e della ceramica.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 9 giugno 1934-XII, che costituisce la Corporazione del vetro e della ceramica;

Visto il proprio decreto 18 aprile 1936-XIV, con il quale il prof. Flaminio Vivaldi, membro della Corporazione del vetro e della ceramica quale rappresentante dei lavoratori per le industrie delle ceramiche artistiche, porcellane, terraglie forti, semiforti e dolci, grés, abrasivi, e il sig. Agostino Camanni, membro della Corporazione della chimica quale rappresentante dei lavoratori per l'industria del fosforo e dei fiammiferi, sono stati confermati nelle dette cariche per il triennio 22 aprile 1936-21 aprile 1939;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria per la nomina del sig. Camanni Agostino a membro della Corporazione del vetro e della ceramica in sostituzione del prof. Flaminio Vivaldi da nominarsi al posto del sig. Camanni Agostino;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il sig. Camanni Agostino, membro della Corporazione della chimica, cessa da tale carica ed è nominato membro della Corporazione del vetro e della ceramica, quale rappresentante dei lavoratori per le industrie delle ceramiche artistiche, porcellane, terraglie forti, semiforti e dolci, grés, abrasivi in sostituzione del prof. Flaminio Vivaldi.

Roma, addì 5 giugno 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(1995)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 5 giugno 1937-XV.
Nomina del prof. Flaminio Vivaldi a membro della Corporazione della chimica.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 9 giugno 1934-XII che costituisce la Corporazione della chimica;

Visto il proprio decreto 5 giugno 1937-XV, con il quale il sig. Agostino Camanni, membro della Corporazione della chimica quale rappresentante dei lavoratori per l'industria del fosforo e dei fiammiferi, cessa da tale carica ed è nominato membro della Corporazione del vetro e della ceramica in sostituzione del prof. Flaminio Vivaldi;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria, per la nomina del prof. Flaminio Vivaldi a membro della Corporazione della chimica in sostituzione del sig. Camanni Agostino;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il prof. Flaminio Vivaldi, membro della Corporazione del vetro e della ceramica, cessa da tale carica ed è nominato membro della Corporazione della chimica, quale rappresentante dei lavoratori per l'industria del fosforo e dei fiammiferi in sostituzione del sig. Camanni Agostino.

Roma, addì 5 giugno 1937 - Anno XV

p. *Il Capo del Governo,*
Primo Ministro Segretario di Stato:
ANSELMI.

(1996)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 5 giugno 1937-XV.
Nomina dell'avv. Edoardo Censi a membro della Corporazione della ortoflorofrutticoltura.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 29 maggio 1934-XII, che costituisce la Corporazione dell'ortoflorofrutticoltura;

Visto il proprio decreto 5 giugno 1937-XV, con il quale il prof. Aulo Marchi membro della Corporazione della ortoflorofrutticoltura in rappresentanza dai lavoratori per la ortofloro-frutticoltura, cessa da tale carica ed è nominato membro della Corporazione della zootecnia e della pesca in rappresentanza dei lavoratori per la praticoltura e l'allevamento del bestiame e della selvaggina in sostituzione dell'avv. Edoardo Censi;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura per la nomina dell'avv. Edoardo Censi a membro della Corporazione della ortoflorofrutticoltura in sostituzione del prof. Aulo Marchi;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

L'avv. Edoardo Censi, membro della Corporazione della zootecnia e della pesca, cessa da tale carica ed è nominato membro della Corporazione della ortoflorofrutticoltura quale rappresentante dei lavoratori per la ortoflorofrutticoltura in sostituzione del prof. Aulo Marchi.

Roma, addì 5 giugno 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(1997)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 5 giugno 1937-XV.

Nomina dell'ing. Cesare Sacerdoti a membro della Corporazione della metallurgia e della meccanica.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 9 giugno 1934-XII che costituisce la Corporazione della metallurgia e della meccanica;

Visto il proprio decreto 18 aprile 1936-XIV, con il quale l'ing. Cesare Sacerdoti e l'on. Mario Barenghi membri della Corporazione suddetta il primo quale rappresentante dei datori di lavoro per l'industria della costruzione di macchine e apparecchi per uso industriale ed agricolo, ed il secondo quale rappresentante dei datori di lavoro per le industrie della costruzione di mezzi di trasporto (automobili, motocicli, aeroplani, materiale ferro-tramviario, costruzioni navali), sono stati confermati nella detta carica per il triennio 22 aprile 1936-21 aprile 1939;

Vista la designazione della Confederazione fascista degli industriali per la nomina dell'ing. Cesare Sacerdoti a membro della Corporazione della metallurgia e della meccanica, in sostituzione dell'on. Mario Barenghi, deceduto;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

L'ing. Cesare Sacerdoti, membro della Corporazione della metallurgia e della meccanica quale rappresentante dei datori di lavoro per l'industria della costruzione di macchine ed apparecchi per uso industriale ed agricolo, cessa dal rappresentare tale categoria professionale ed assume la rappresentanza dei datori di lavoro per le industrie delle costruzioni di mezzi di trasporto in sostituzione dell'on. Mario Barenghi.

Roma, addì 5 giugno 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(1994)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione degli elenchi e della planimetria dei terreni da sistemare a cura dello Stato per la esecuzione delle opere idraulico-forestali del bacino montano del Rio Infernotto (Cuneo).

Con decreto Ministeriale 10 giugno 1937, n. 1793, sono stati approvati gli elenchi e la relativa planimetria dei terreni da sistemare a cura dello Stato, per la esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale del bacino montano del torrente Rio Infernotto, nei comuni di Bagnolo Piemonte e Barge (Cuneo), compilati dal Comando della Milizia nazionale forestale di Cuneo, in data 12 dicembre 1935.

(2005)

Approvazione degli elenchi dei terreni da sistemare a cura dello Stato per le opere idraulico-forestali del bacino montano del fiume Foglia (Pesaro).

Con decreto Ministeriale 10 giugno 1937-XV, n. 2471, sono stati approvati gli elenchi dei terreni da sistemare — a cura dello Stato — per la sistemazione idraulico-forestale del bacino montano del fiume Foglia, in comune di Carpegna (prov. di Pesaro), redatti dal Comando di coorte della Milizia nazionale forestale di Pesaro in data 7 agosto 1935.

(2006)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto di capo officina per la pietra nella Regia scuola artistico industriale di Lecce.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, in data 3 ottobre 1936-XIV che autorizza l'espletamento dei concorsi durante l'anno 1937-XV per pubblici impieghi;

Visto il decreto Ministeriale 11 aprile 1923-I, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1923-I, reg. 3 Ind. Comm. e Lavoro, foglio n. 240, che approva la pianta organica della R. scuola artistico industriale di Lecce;

Visto il R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290;
Visto il R. decreto 31 ottobre 1923-II, n. 2523;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3144;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924-II, n. 969;
Visto il R decreto-legge 7 gennaio 1926-IV, n. 214;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227;
Visto il R. decreto 28 novembre 1933-XII, n. 1554;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176;
Visto il R. decreto 28 novembre 1934-XII, n 1587;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIV, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2081;
Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109;

Decreta:

E' indetto il concorso per titoli e per esami al posto di capo officina per la pietra nella Regia scuola d'arte di Lecce (gruppo *B*, grado 11°), con l'annuo stipendio di L. 9300 ed il supplemento di servizio attivo di L. 1800

I predetti assegni saranno ridotti ai sensi dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, ed elevati ai sensi del R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n 1719.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di due anni. In seguito ai risultati del servizio prestato in questo tempo, il capofficina potrà essere confermato stabilmente oppure esonerato

Il Ministro con decreto non motivato e non sindacabile può negare l'ammissione al concorso.

La domanda di ammissione al concorso, scritta su carta bollata da L. 6 e sottoscritta dal concorrente, il quale dovrà indicare altresì il suo domicilio, dovrà pervenire al Ministero della educazione nazionale (Direzione generale delle antichità e belle arti) non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Al presente concorso non sono ammesse le donne.

Ciascuna domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a). certificato di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore competente.

Il limite di età per l'ammissione al concorso è di 18 anni compiuti alla data del presente bando. Il limite massimo è di 45 anni compiuti alla data del bando stesso.

Questo ultimo limite è protratto a 50 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che, durante lo stesso periodo siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare, per i legionari fiumani per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale.

Per coloro, inoltre, che risultino regolarmente iscritti al P N F. senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti fascisti che risultino ininterrottamente iscritti al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, i suddetti limiti massimi di età sono aumentati di anni 4.

Coloro che alla data del presente bando rivestano la qualità di impiegati civili statali di ruolo e coloro che da almeno due anni prestino effettivo servizio in qualità di dipendenti statali non di ruolo con qualunque denominazione e comprovino con regolare certificato rilasciato dal capo dell'Ufficio tale qualità, possono partecipare al concorso prescindento dal limite di età;

Senza limiti di età possono partecipare al concorso coloro che si trovino nelle condizioni previste nell'art. 3 del R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109;

b) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal prefetto della Provincia.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

c) certificato di godimento dei diritti politici;

d) certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti per l'anno XV E. F. rilasciati dal segretario federale.

Detto certificato deve essere redatto su carta da bollo da L. 4.

I mutilati e gl'invalidi di guerra o in dipendenza dei fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale sono dispensati dal produrre il documento di cui alla lettera d).

Per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero, in cui è iscritto il candidato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci italiani all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei due Vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

I cittadini Sanmarinesi residenti nel territorio della Repubblica di S. Marino dovranno documentare la loro iscrizione al Partito Fascista Sanmarinese mediante certificato firmato dal Segretario di Stato agli affari esteri mentre i cittadini Sanmarinesi residenti nel Regno dovranno presentare certificato d'iscrizione al Partito firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere, oltre all'anno, il mese e il giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento. L'attestazione che la iscrizione stessa continua e non è mai stata interrotta: il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso.

Alla predetta ratifica da parte del Segretario o di uno dei Vice segretari o del Segretario amministrativo del Partito dovranno essere sottoposti anche i certificati dei cittadini Sanmarinesi che risultino iscritti al Partito da data anteriore al 28 ottobre 1922;

e) certificato di sana costituzione fisica rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà, la firma del quale deve essere a sua volta autenticata dal Prefetto.

Gli invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza di fatti d'armi svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale devono produrre il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del decreto stesso;

f) certificato generale del casellario giudiziale, con la firma del cancelliere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

g) certificato di buona condotta, morale, civile e politica rilasciato dalla autorità del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua residenza, con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato.

La firma di detta autorità deve essere autenticata dal prefetto della Provincia;

h) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento. Gli aspiranti ex combattenti e invalidi di guerra i legionari fiumani e coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, devono produrre copia dello stato di servizio militare, o del foglio matricolare, con annotazione delle eventuali benemerenze di guerra, e con le prescritte dichiarazioni integrative.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente.

Gli orfani di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza di fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale, gli invalidi per la causa nazionale, i figli dei mutilati o degli invalidi di guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dal podestà del Comune in cui essi hanno il domicilio e l'abituale residenza.

Gli aspiranti feriti per la causa nazionale o quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento, rispettivamente dalla data dello evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti;

i) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio e debitamente legalizzato. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati che siano vedovi con prole o coniugati;

l) diploma di licenza da una scuola o da un istituto d'arte.

Inoltre i candidati possono produrre tutti i titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. I titoli dovranno comprovare principalmente il valore artistico e la capacità didattica del candidato. Sono escluse le opere manoscritte o in bozza di stampa.

I documenti di cui alle lettere b), c), e), f) e g) dovranno inoltre essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero potrà assegnare al candidato un termine perchè il documento venga regolarizzato. Ove esso non venga restituito con la debita regolarizzazione entro il termine assegnato, il concorrente sarà escluso dal concorso.

Coloro che occupano un posto di ruolo in una Amministrazione dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti di cui alle lettere a), b), c), f), g), purchè provino la loro qualità con regolare certificato rilasciato dal capo dell'Ufficio competente, debitamente autenticato dai superiori gerarchici. Essi inoltre dovranno inviare copia del loro stato di servizio. Gli ufficiali della M.V.S.N. in s.p.e. sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere b), d) e g), purchè provino la loro qualità con regolare certificato dell'autorità dalla quale dipendono.

I concorrenti che risiedano nelle Colonie o nei possedimenti italiani ovvero all'estero hanno facoltà di presentare la sola domanda salvo a produrre i documenti entro i trenta giorni successivi al termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco in triplice esemplare, firmato dal candidato, dei documenti e dei lavori presentati al concorso, con la esatta indicazione del domicilio del candidato stesso.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del termine. Non saranno prese in considerazione le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente e quelle nelle quali si faccia riferimento a documenti e titoli presentati per altri concorsi o per altre ragioni ad altre Amministrazioni dello Stato o ad altri uffici del Ministero della educazione nazionale. E' solo consentito riferirsi a documenti non scaduti e a titoli presentati per concorsi banditi dalla Direzione generale delle antichità e belle arti per cattedre nei Regi Istituti di istruzione artistica.

I documenti, i titoli ed i lavori non verranno restituiti prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta da bollo da L. 6 dichiarando di non aver nulla da eccepire in merito allo svolgimento od all'esito del concorso.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente, e la classificazione di essi, in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

A parità di merito si terrà conto dei titoli preferenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Fermo restando le categorie preferenziali, avranno la precedenza nelle categorie medesime coloro che abbiano prestato a qualunque titolo, lodevole servizio per almeno un anno nella Amministrazione delle antichità e belle arti e, successivamente ad essi, coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato.

Il posto sarà conferito al primo classificato nella graduatoria ed, in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato cui è stato offerto il posto, lascia passare 10 giorni senza dichiarare per iscritto se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924-II, n. 969.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 marzo 1937 - Anno XV

Il Ministro: BOTTAI.

(1913)

MUGNOZZA GIUSEPPE *direttore*

SANTI RAFFAELE *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.